



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 296 CSAT 17 del 15 febbraio 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

**Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Riunione del giorno 15 febbraio 2022**  
**Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

**APPELLI**

**Procedimento 49/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. CEI A.S.D.C. (PA) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore Calò Antonino  
Campionato Under 17 Regionale Girone "B" Gara: Terzo Tempo-Pol. CEI del 29.01.2022.  
C.U. n. 275 sgs 93 del 02.02.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con contestuale invio dei motivi, la Pol. CEI, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, pur ammettendo il comportamento non corretto del proprio tesserato nei confronti di un calciatore avversario, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi poiché il tutto sarebbe avvenuto in reazione a quanto dallo stesso subito da parte di un avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 49' del 2° t. il sig. Calò Antonio è stato espulso per avere colpito un calciatore avversario con un pugno, che a sua volta reagiva colpendolo con uno schiaffo.

In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e purtuttavia si ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 dell'art. 38 C.G.S. in considerazione del fatto che dagli atti non risulta che il calciatore avversario abbia subito conseguenze dal gesto violento posto in essere in suo danno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Calò Antonino e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 febbraio 2022**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA